

APPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SULL'INCARDINAZIONE*

José T. MARTÍN DE AGAR

Il Concilio

Il CIC 1983

Le rubriche codiciali

L'ordine sacramento di servizio e l'incardinazione

Portata della regolamentazione codiciale

Il cambiamento di diocesi

Incardinazione e incorporazione o uscita da un istituto o società

Requisiti per concedere l'incardinazione e l'escardinazione

La trasmigrazione

Conclusioni

A quaranta anni dei decreti *Christus Dominus* (CD) e *Presbyterorum ordinis* (PO) è sicuramente interessante esaminare, benché sia brevemente, quali erano le prospettive di allora, in quale misura esse erano portatrici di nuove esigenze giuridiche e in che modo queste siano state accolte dalla legislazione in vigore. Come il Convegno al quale vuole contribuire, questa comunicazione si centra sull'incardinazione; un argomento sul quale vale la pena di riflettere sia per le profonde radici teologiche a cui si rapporta sia per il suo connaturale profilo canonico.

Il Concilio

Discorrendo sulla distribuzione dei presbiteri, il decr. *Presbyterorum ordinis* (10) dopo avere ricordato che la missione di servizio dei presbiteri è universale quanto la missione della stessa Chiesa, incoraggia a quelli delle diocesi con abbondanza di clero a volersi trasferire in zone di missione o che ne soffrono scarsità, con il consenso o su invito del loro vescovo. Contestualmente dispone che siano riviste le norme sull'incardinazione in modo tale "che questo antichissimo istituto, pur rimanendo in vigore, sia più rispondente alle necessità pastorali di oggi", affinché venga facilitata una più funzionale distribuzione del clero¹.

* in L. NAVARRO (cur.), *L'istituto dell'incardinazione* Giuffrè, Milano 2006, p. 451-473.

¹ Vid. et CD 6. Una migliore distribuzione del clero si desidera anche all'interno della diocesi. Da notare la sintonia del mandato conciliare sull'incardinazione con l'allargamento del concetto di ufficio ecclesiastico decisa dallo stesso Decreto PO 20b e passata nell'attuale c. 145 § 1; come pure la attribuzione al Vescovo diocesano "della necessaria libertà nel conferire gli uffici o benefici", poiché i sacerdoti diocesani per la loro incardinazione nella Chiesa particolare "si consa-

Su queste e altre parole del Concilio Vaticano II non mancarono voci che segnalavano le possibilità da scoprire in una rinnovata concezione della incardinazione²: leggendo alcuni dei principali contributi dell'epoca a riguardo, si rileva l'idea che come veniva fuori dal CIC 17 l'istituto si era irrigidito sul versante disciplinare a scapito delle funzioni pastorali che originariamente sembra avere compiuto³.

Ora, mentre le considerazioni conciliari sull'universalità del ministero ordinato, chiamano tutti i chierici ad aprirsi ad una più larga comprensione del servizio cui sono destinati, senza recingersi nella propria diocesi o istituto, sembra invece che l'auspicata migliore distribuzione del clero si riferisca propriamente a quello diocesano, visto che le altre istituzioni con proprio clero sono per lo più realtà universali e in questa dimensione esso viene formato e destinato.

II CIC 1983

Prima attuazione dei desideri conciliari furono, com'è noto, le norme promulgate col M.P. *Ecclesiae Sanctae*, che sull'incardinazione (come su svariati altri argomenti) anticipava alcune soluzioni⁴. Tuttavia i documenti post-conciliari erano transitori, in attesa del CIC che è stato lo strumento chiamato a riprendere definitivamente le istanze conciliari in campo giuridico e a darli forma normativa. È a partire del Codice che intendo compiere l'indagine proposta, perciò ho considera-

crano totalmente al suo servizio" (CD 28, cf. ivi n. 31).

² Nel segnalare la dedizione dei chierici al servizio di una specifica comunità, il Concilio indica in varie occasioni due possibilità: *incardinati vel addicti* (CD 28, PO 10) senza però definire la *addictio*, termine che poi lo stesso Concilio utilizza in senso più generale (vid. CD 29, 30; PO 8, 19). Qualcuno ha ritenuto che questa sia la situazione di coloro che rimanendo incardinati nella loro diocesi di origine emigrano legittimamente ad un'altra, a norma del vigente c. 271. Così la articolata costruzione di J.M. RIBAS (*Incardinación y distribución del clero*, Pamplona 1971, p. 252 s.) che considera la *addictio* dei chierici come una quasi-incardinazione e la chiama *aggregazione* (lo segue D. LE TOURNEAU, *commento al c. 265*, in AA.VV., «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», vol. II, Pamplona 1996). In verità dai documenti conciliari si deduce con chiarezza che la espressione *incardinati vel addicti* significa incardinati o comunque dediti, addetti al servizio della diocesi (o prelatura) anche se non incardinati in essa. Fatto sta che il CIC non impiega il verbo *addicere* con uno specifico significato bensì nel senso generale di dedizione, ascrizione o destinazione a un servizio, che può essere anche quello dell'incardinazione (cc. 269 § 3, 1025 § 3) oppure un altro (cf. cc. 231 § 1, 271 § 2, 473 § 2, 520 § 2, 681 § 2, 776, 919 § 3). La *addictio* non è un istituto definito nei canoni alternativo alla *incardinatio*.

³ J. HERRANZ, *El nuevo concepto de incardinación*, in «Palabra», VIII e IX/1966, p. 26 ss, anche in AA.VV., «Los presbíteros: ministerio y vida», Madrid 1969, p. 253–261; J. HERVADA, *La incardinación en la perspectiva conciliar*, in IC, 1967, p. 479–517, anche in ID. *Vetera et Nova*, I, Pamplona 1991, p. 391–451. Nello stesso senso riassume T. RINCÓN la storia dell'istituto nel suo commento al Cap. *L'ascrizione dei chierici o incardinazione*, in AA.VV., *Codice di Diritto Canonico commentato*, Coletti Roma 2004, p. 228. Diversa mi è parsa la visione di J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE nel commentare il c. 1025 (ivi, p. 676); ma la divergenza forse si deve a la relatività insita nel concetto di 'pastorale'.

⁴ Cf. M.P. *Ecclesiae Sanctae*, 6.VIII.1966, I, 1–4; AAS 1966, 757–787; EV/2 752–913.

to interessante fare una lettura in parallelo dei due codici canonici (latini) in modo di evidenziare le corrispondenze e le diversità. Ecco le tavole:

CIC 1983	CIC 1917
Lib. II Pars I Tit. III Cap. II <i>De clericorum adscriptione seu incardinatione</i>	Lib. II Pars I Sect. I Tit. I <i>De clericorum adscriptione alicui dioecesi</i>
Can. 265 Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.	Can. 111 § I. Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut clerici vagi nullatenus admittantur.
<p>Can. 266 § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est.</p> <p>§ 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones.</p> <p>§ 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur.</p>	<p>§ 2. Per receptionem primae tonsurae clericus adscribitur seu, ut aiunt, <i>incardinatur</i> dioecesi pro cuius servitio promotus fuit.</p>
<p>Can. 267 § 1. Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particulari valide incardinetur, ad Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis.</p> <p>§ 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari.</p>	<p>Can. 112. Praeter casus de quibus in can. 114, 641§ 2, ut clericus alienae dioecesi valide incardinetur, a suo Ordinario obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis perpetuae et absolutae; et ab Ordinario alienae dioecesis litteras ab eodem subscriptas incardinationis pariter perpetuae et absolutae.</p> <p>Can. 116. Excardinatio fieri nequit sine iustis causis, et effectum non sortitur, nisi incardinatione secuta in alia dioecesi, cuius Ordinarius de eadem priorem Ordinarium quantocius certiore reddat.</p>
<p>Can. 268 § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit.</p> <p>§ 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur.</p>	<p>Can. 114. Habetur excardinatio et incardinatio, si ab Ordinario alienae dioecesis clericus beneficium residentiale obtinuerit cum consensu sui Ordinarii in scriptis dato, vel cum licentia ab eodem in scriptis concessa e dioecesi discedendi in perpetuum.</p> <p>Can. 115. Etiam per professionem religiosam quis a propria dioecesi excardinatur, ad normam can. 585.</p> <p>Can. 585. Professus a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus amittit ipso iure propriam quam in saeculo habebat dioecesim.</p>
Can. 269 Ad incardinationem clerici Episcopus	Can. 117. Ad incardinationem alieni clerici Ordinarius ne deveniat, nisi:

CIC 1983	CIC 1917
<p>dioecesanus ne deveniat nisi:</p> <p>1º. necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis iuris praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus;</p> <p>2º. ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia;</p> <p>3º. clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris.</p>	<p>narius ne deveniat, nisi:</p> <p>1º. Necessitas aut utilitas dioecesis id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum;</p> <p>2º. Ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima excardinatione, et habuerit praeterea a Curia dimittente, sub secreto, si opus sit, de clerici natalibus, vita, moribus ac studiis opportuna testimonia, maxime si agatur de incardinandis clericis diversae linguae et nationis; Ordinarius autem dimittens, graviter onerata eius conscientia, advigilare debet ut testimonia sint veritati conformia;</p> <p>3º. Clericus iureiurando coram eodem Ordinario eiusve delegato declaraverit se in perpetuum novae dioecesis servitio velle addici ad normam sacrorum canonum.</p>
<p>Can. 270 Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem non potest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere.</p>	<p>Can. 116. Excardinatio fieri nequit sine iustis causis, et effectum non sortitur, nisi incardinatione secuta in alia dioecesi, cuius Ordinarius de eadem priorem Ordinarium quantocius certiore reddat.</p>
<p>Can. 271 § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos sciat atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur.</p> <p>§ 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent.</p> <p>§ 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare.</p>	
<p>Can. 272 Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vaca-</p>	<p>Can. 113. Excardinationem et incardinationem concedere nequit Vicarius Generalis sine mandato speciali, nec Vicarius Capitularis, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis et cum con-</p>

CIC 1983	CIC 1917
tione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum.	sensu Capituli.
<p>Can. 693 Si sodalis sit clericus, indultum [discedendi] non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit.</p>	<p>Can. 641. § 1. Si religiosus in sacris constitutus propriam dioecesim ad normam can. 585 non amiserit, debet, non renovatis votis, vel obtento saecularizationis indulto, ad propriam redire dioecesim et a proprio Ordinario recipi; si amiserit, nequit extra religionem sacros ordines exercere, donec Episcopum benevolum receptorem invenerit, aut Sedes Apostolica aliter providerit.</p> <p>§ 2. Episcopus religiosum recipere potest sive pure et simpliciter, sive pro experimento ad triennium: in priore casu religiosus eo ipso est dioecesi incardinatus; in altero, Episcopus potest probationis tempus prorogare, non ultra tamen aliud triennium; quo etiam transacto, religiosus, nisi antea dimissus fuerit, ipso facto dioecesi incardinatus manet.</p>

Sorprende a prima vista la continuità persino testuale dei canoni che si occupano dell'incardinazione in entrambi i codici. L'unica novità che si evidenzia come tale a un lettore non esperto è quella della *transmigratio* o come la si voglia nominare: il legittimo trasferimento di diocesi *incardinatione manente* (c. 271).

Le altre novità sono minori, la loro portata emerge dopo una analisi accorta. Per lo più, mi sembra, vanno nella linea del adeguamento della incardinazione alle circostanze, acquisizioni e mentalità maturate dal vecchio Codice canonico ai giorni nostri, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. I cambiamenti avvenuti tendono infatti a dotare l'istituto di maggiore flessibilità data la crescita della mobilità delle persone, le nuove forme di vita e la più fitta interdipendenza fra le istituzioni, come peraltro aveva indicato lo stesso Concilio (PO 10).

Le rubriche codiciali

Il paragone fra le stesse rubriche codiciali (come tra i primi canoni relativi al nostro istituto) offrono già uno spunto di riflessione assai interessante. Il *rubrum* del CIC17 nel parlare specificamente di *alicui dioecesi* da l'impressione che i canoni che seguono si riferiscano piuttosto ai chierici diocesani. Difatti soltanto il primo canone (111 § 1) fa menzione dei chierici ascritti *alicui religioni*. Da lì in poi (cioè a partire dal c. 111 § 2, sempre del CIC17) non si parlerà più dell'iscrizione (ancormeno di incardinazione) dei chierici regolari, ma soltanto della loro eventuale escardinazione dalla diocesi a motivo della professione religiosa (cc. 115, 585).

Il fatto poi che il termine 'incardinazione' sia adoperato nel CIC17 soltanto in riferimento ai chierici diocesani, ha fatto pensare a questo istituto come conveniente soltanto a loro⁵, mentre i regolari sarebbero non incardinati ma 'ascritti' al loro istituto⁶. Ciò può trovare spiegazione nel fatto che l'iscrizione del religioso all'istituto o società compie le stesse funzionalità dell'incardinazione, senz'altro per quel che riguarda la disciplina e il sostentamento e in certa misura anche riguardo all'esercizio del ministero⁷.

Tuttavia è chiaro che il termine *adscriptio* ha indicato per secoli, nella disciplina sul clero, il rapporto che oggi chiamiamo di incardinazione. Lo stesso c. 111, nel § 2, sembra considerare sinonimi i termini *adscriptio* e *incardinatio*, e nel contempo segna l'inizio dell'uso prevalente del secondo più recente termine nel linguaggio canonico in quanto più specifico e determinato⁸. Da come si adopera il termine *adscriptio* nei canoni, appare evidente che esso può designare qualsiasi tipo di appartenenza (a un rito, un'associazione, un istituto religioso, a una chiesa o parrocchia, persino a una setta), mentre incardinazione sarebbe appunto l'iscrizione specifica dei chierici, quella che li lega a una diocesi e quindi al Vescovo (oppure a una religione o società clericale e al relativo Superiore-Ordinario) in ragione dell'ordine ricevuto. Così risulta dal linguaggio ufficiale e degli autori prima e dopo il CIC17, dove il termine incardinazione (come pure iscrizione) si trova riferito ai chierici, diocesani o meno che siano⁹.

Ad ogni modo, il CIC83, proprio nel *rubrum* del Capitolo riservato all'incardinazione, ha voluto ribadire non soltanto l'equivalenza fra i termini iscrizione e incardinazione, ma anche consacrare l'uso tecnico ed esclusivo di quest'ultimo vocabolo, in sostituzione di quello classico di *adscriptio*, per indicare il particolare vincolo che lega ogni chierico ad una istituzione e all'Ordinario cui essa fa capo. Sembra scorgersi in questo una più esatta comprensione della unicità e rilevanza sacramentale ed ecclesiale del ministero sacro, al di là di altre

5 J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución...*, p. 5. P. LOMBARDÍA, parla della dipendenza di ogni chierico da un Vescovo (o superiore equiparato) in forza dell'incardinazione oppure di un titolo analogo (*Struttura dell'ordinamento canonico*, in AA.VV. «Corso di Diritto canonico» 1, Editrice Queriniana 1975, p. 173).

6 J. CHELODI, *Ius canonicum de personis*, 3ªed. Vicenza-Trento 1942, p. 174-175, definisce l'incardinazione come la iscrizione a una diocesi, giacché l'iscrizione dei religiosi avviene per la professione (perpetua). Difatti la 'iscrizione' a una religione comprende sia la incorporazione dei membri per la professione religiosa che il vincolo della ordinazione *in sacris* degli stessi membri (cf. ad es. CIC17 c. 993, 5º).

7 J.I. BAÑARES, *Algunas consideraciones a propósito de la incardinación*, in «Scripta Theologica», 1991, p. 251.

8 Come segnala LE TOURNEAU (*commento al c. 265*, cit.), il CIC17 'canonizza' il termine, adoperato prima volta nel decr. *A primis*, della S.C. Consist., 20.VII.1898 (CIC Fontes, VI, 4307).

9 Tra l'altro perché alle società clericali senza voti li si applicano, *in ordinibus suscipiendis*, le regole del clero secolare (cf. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, III, Romae 1933, p. 497-499). Vid. la Resp. della PCI del 24.VIII.1947 che si riferisce all'incardinazione dei chierici negli'istituti clericali senza voti, in «Enchiridion della Vita Consacrata» (EVC), Bologna 2001, 2088-2091. Cf. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, II, 3ª ed. Romae 1943, p. 91. Vedi il concetto di incardinazione che propone J. POSTÍUS, *El Código canónico aplicado a España*, Madrid 1926, p. 424.

situazioni personali assunte. Queste hanno riflessi importanti di ordine disciplinare, non costituzionale.

A livello costituzionale, gli sviluppi posteriori al Codice del 1917 hanno messo in luce l'unità dei diversi *ordines* dei chierici (LG 22, CD 4, PO 8) e i rapporti fra loro, specialmente fra i vescovi e i presbiteri (LG 28b, PO 7, AG 20c); a livello legislativo si osserva invece una maggiore continuità con la disciplina precedente.

In effetti, al di là delle novità costituzionali segnalate, a livello disciplinare tutto ciò che in entrambi i codici si può comprendere sotto l'epigrafe *de vita et honestate clericorum*, ossia lo statuto canonico dei chierici, riguarda diretta e principalmente il clero secolare diocesano, estensivamente poi agli altri chierici in quanto sia conveniente¹⁰. Ciò accade pure con l'incardinazione.

L'ordine sacramento di servizio e l'incardinazione

I canoni che aprono il tema incardinazione in entrambi i codici dimostrano una notevole sintonia di fondo circa la ragion d'essere, necessità e scopo originario dell'incardinazione: tutti e due segnalano che essa è necessaria affinché non vi siano nella Chiesa chierici acefali o girovaghi, cioè senza essere sottoposti all'autorità di un Ordinario proprio né legati a una istituzione in servizio della quale esercitano il ministero ricevuto¹¹. La proibizione delle ordinazioni assolute è antica quasi come l'organizzazione stessa della Chiesa. Che il Codice vigente abbia ripreso anche il termine 'acefali' mentre ribadisce il vincolo di dipendenza da un Ordinario che l'incardinazione comporta, evidenzia l'importanza della *communio hierarchica* nell'esercizio dell'ordine ricevuto nonché il carattere di cooperazione con l'ordine episcopale che contraddistingue il ministero degli altri chierici (cf. PO 7a, 15b).

¹⁰ Vid. ad es. i cc. 659 § 3, 663 § 3, 669 § 2, 672, 1019 § 2.

¹¹ J. HERVADA segnala che, in passato, il rilievo dato al beneficio e alle ordinazioni a titolo di patrimonio, portarono a uno stacco fra questi due vincoli di servizio e di sottomissione all'autorità (*La incardinación en...*, in IC, 1967, p. 495–497). Senza andare molto addietro nella storia si può affermare che dalla fine del XVIII secolo, con la soppressione della manomorta e l'incameramento dei beni ecclesiastici fondiari, il sistema del beneficio andò (laddove esisteva) via via scomparendo, quindi si spostarono verso l'incardinazione gli aspetti di sostentamento. Anche se una delle vistose differenze fra il vecchio Codice e l'attuale è la soppressione dei canoni sui benefici, in verità già nel 1917 molti benefici veri e propri erano scomparsi e sostituiti da quelli detti benefici impropri. Inoltre, come segnala J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, l'accettazione nel CIC17 c. 981 del titolo di 'servizio alla diocesi' fece scomparire gli altri titoli (*commento al c. 1025* in AA.VV., *Codice di Diritto Canonico commentato*, Coletti Roma 2004), quindi ricongiunse nell'incardinazione gli aspetti di disciplina, di ufficio (servizio) e di sostentamento (cf. G. SARZI SARTORI, *L'incardinazione in una Chiesa particolare*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» (QDE), 2002, p. 130–131). Circostanze più recenti –sempre di rapporto con la società civile– hanno messo in primo piano anche gli aspetti di responsabilità episcopale sulla disciplina del clero, talvolta in maniera drammatica. Quindi non solo un vincolo di soggezione e obbedienza ma anche di regime di vita e attenzione personale, di collaborazione nelle responsabilità pastorali del vescovo.

Nel retroscena di queste secolari esigenze risalta oggi con nuovo vigore la finalità di servizio propria del sacramento dell'ordine. Esso si riceve non per sé ma per la Chiesa, della quale il soggetto diventa ministro. L'incardinazione è motivata, richiesta dal servizio. Scopo dell'ordinazione è il bene, l'utilità della comunità alla quale il chierico è destinato. Certo l'ordine (come ogni sacramento) esiste e destina al bene e crescita di tutta la Chiesa, ma requisito per l'ordinazione è il bene di una concreta comunità¹².

L'incardinazione rappresenta un cospicuo momento disciplinare di questa assegnazione: assicura, conferisce stabilità e forma giuridica alle esigenze e conseguenze di tale servizio: è questo che logicamente precede e determina l'incardinazione e non al contrario, benché appaiono concomitanti; essa è il rapporto di base per la realizzazione concreta del servizio nella comunione, punto di riferimento principale per l'attuazione dei diritti e doveri che integrano lo statuto dei sacri ministri, uno statuto in cui gli elementi di vocazione personale e quelli di missione e servizio comunitario non si possono scindere totalmente. Ora, essendo uno il sacramento come il ministero che esso conferisce (in ciascun grado), appare assai logico che una sia l'incardinazione per tutti i chierici, uno il suo contenuto primario astrazione fatta del tipo di istituzione in cui essa avvenga¹³. Non che questo aspetto sia irrilevante anzi, ma è secondario riguardo alle basi sacramentali dell'incardinazione. Qualsiasi entità in cui sono incardinati chierici, assume in qualche modo l'esercizio del ministero gerarchico¹⁴.

Dal confronto fra i medesimi canoni di apertura si costata come, dinanzi alla più ristretta portata del vecchio c. 111, i corrispondenti attuali cc. 265 e 266 costituiscono una abbracciante cornice al nostro tema, prendendo in considerazione non solo *quemlibet clericus* ma elencando le diverse istituzioni in cui l'incardinazione potrà avvenire a seconda del rapporto con esse in cui si trova chi riceve il diaconato. Importante sotto il profilo ecclesiologico è senz'altro la sostituzione di *diocesi* per *Ecclesia particularis*, nonché la menzione accanto a questa della prelatura personale; come *pro modulo suo* sono rilevanti le distinzioni fra i diversi istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, per l'incardinazione in ciascuno dei quali si rammentano le regole generali.

¹² Di qui che si deva comprovare la *necessitas vel utilitas* sia della ordinazione che dell'incardinazione. Nel Codice vigente l'utilità si deve valutare nei confronti della Chiesa universale e non solo della diocesi del vescovo ordinante, ma allo stesso tempo egli si deve assicurare che l'ordinando sarà iscritto a una concreta diocesi (cf. c. 1025). Il vecchio CIC riferiva la necessità o utilità alla diocesi dell'ordinando, ma consentiva ugualmente al Vescovo di ordinare un suo suddito per il servizio di un'altra diocesi nella quale sarebbe incardinato in futuro (c. 969 § 2).

¹³ Poiché l'incardinazione determina l'Ordinario proprio del chierico, l'assegnazione di un ufficio e la missione per svolgerlo, l'attenzione pastorale e la formazione permanente, il degno sostentamento, ecc. ricadono su tale Ordinario, quindi hanno come base l'incardinazione. Altre ipotesi determinate dalla cooperazione fra istituzioni, si regolano di solito sulla base di accordi e interventi dei rispettivi Ordinari.

¹⁴ Cf. cc. 588 § 2, 596 § 2, 611 3°.

A mio avviso, queste novità più che un cambiamento essenziale dell'istituto dell'incardinazione oppure della sua regolamentazione canonica, ne esprimono piuttosto l'aggiornamento, conto tenuto della rinnovata ecclesiologia anche nelle varie forme di vita consacrata e apostolica.

Portata della regolamentazione codiciale

Da sottolineare poi due cose: prima, che i canoni che seguono a questi di includente esordio si centrano, come facevano quelli del vecchio Codice, sulla forma tipica di incardinazione: quella del presbitero¹⁵ in una Chiesa particolare retta dal Vescovo diocesano cioè in una diocesi. Seconda, che in realtà prendono in considerazione non il contenuto dell'incardinazione¹⁶, bensì la sua dinamica, le condizioni per che essa avvenga e quelle per la sua modifica. Questi due passaggi di riduzione spiegano in buona misura la continuità delle norme positive sul nostro istituto.

Tenere questo in mente, fuga il rischio di un collegamento troppo diretto e quasi esclusivo fra novità conciliari sul ministero e vita dei presbiteri e incardinazione. A mio parere, fermo restando il ruolo di questo istituto, esso benché principale dal punto di vista della organizzazione ecclesiastica, non esaurisce le possibilità della cooperazione ministeriale, che trascorre anche per altre vie e rapporti (ufficio, incarico, missione). Talvolta si scorge una certa incoerenza nelle considerazioni entusiaste sui progressi fatti dal Concilio Vaticano II riguardo alla vocazione e missione dei ministri sacri (*l'ordo presbyterorum* specialmente), la loro chiamata ad essere cooperatori dell'ordine dei vescovi, tramite i quali si ricollegano alla successione apostolica, l'universalità del loro ministero e della loro sollecitudine, le esigenze di formazione, di disponibilità missionaria e di carità pastorale che questa visione implica, ecc. (LG 28, CD 28), per poi pretendere di veicolare tutte queste prospettive di servizio e di collaborazione esclusivamente attraverso l'incardinazione, riducendo per giunta il discorso su questa al clero secolare, perfino strettamente diocesano¹⁷.

La universalità (intimamente legata all'unità) che il Concilio propone non attiene soltanto le persone individuali, ministri sacri compresi; raggiunge specialmente le comunità cristiane (diocesi e parrocchia innanzitutto) in modo che si renda-

¹⁵ Oppure del diacono destinato al sacerdozio; certamente le regole che stiamo considerando soltanto in linea di massima si possono applicare ai vescovi o ai diaconi permanenti.

¹⁶ Che in verità si trova diffuso nella legislazione canonica ed è quello che più in profondità è stato arricchito dagli approfondimenti teologici sulla vocazione e missione dei sacerdoti; mentre l'incardinazione, rimanendo un ricorso piuttosto tecnico, li riceve più di riflesso. È nel campo del contenuto dove si troveranno più netti i contrasti fra il vecchio e il nuovo: il modo di capire il ministero sacerdotale, i rapporti fra Vescovo e presbitero, fra questo e la Chiesa.

¹⁷ Dando talora l'impressione che sia l'incardinazione in diocesi a rendere gerarchico il ministero del chierico, mentre lo è il ministero stesso ricevuto, quindi il suo esercizio, quale che sia la comunità o gruppo di fedeli in servizio di cui esso avvenga.

no aperte, capaci di accogliere e dare spazio, ordinatamente, alle differenti forme di vita cristiana e di apostolato presenti in esse, nonché premurose con le comunità sorelle e i loro bisogni. La visione della pastorale della Chiesa che emerge dagli stessi documenti conciliari è proprio quella di promuovere la integrazione in essa di tutti coloro che ad essa apportano il loro servizio e i loro carismi. Riguardo alla collaborazione ministeriale dei chierici, si devono leggere in connessione i testi conciliari che si riferiscono al loro diverso rapporto con la diocesi (specie diocesani e religiosi), alle rispettive situazioni, legami col Vescovo, obblighi e forme di collaborazione nella Chiesa particolare e di integrazione nel presbiterio e nella pastorale di questa; allora appare evidente che il loro servizio non trascorre unicamente attraverso l'incardinazione in diocesi (vid. ad es. CD 6, 28, 31, 34 e 35).

Il cambiamento di diocesi

Proseguendo la nostra breve analisi, si avverte subito che le regole sul cambiamento di diocesi d'incardinazione per rescritto, cioè a mezzo di lettere di escardinazione e di incardinazione date dai rispettivi vescovi, del vigente c. 267, sono sostanzialmente coincidenti con quelle dei cc. 112 e 116 del Codice del 1917¹⁸.

Una certa novità si contiene nel c. 268 § 1 con quella che è stata chiamata incardinazione automatica, che avviene per legittima dimora durante un quinquennio in un'altra diocesi. Tuttavia, per il perfezionamento della nuova incardinazione ci vuole inoltre la manifestazione della volontà del chierico, per scritto, ai due vescovi interessati (*a quo* e *ad quem*), come pure che nessuno dei due dichiari, anche qui per scritto, la sua contrarietà al progettato cambiamento nel termine di quattro mesi. All'automatismo dello scorrere del tempo si congiunge l'opzione legale del silenzio–assenso. Paragonata con la via del c. 267, questa più flessibile del c. 268 § 1 torna senza dubbio a vantaggio della mobilità del clero e della sicurezza giuridica nel consolidare situazioni di fatto stabilizzate.

Un certo precedente si trovava nell'antico c. 114, laddove ricevere un beneficio residenziale dall'Ordinario di un'altra diocesi, col consenso scritto del proprio oppure con la sua licenza di lasciare in perpetuo la propria diocesi, aveva come effetto l'incardinazione nella nuova diocesi e la corrispondente escardinazione. Per cui anche chi aveva lasciato definitivamente la propria diocesi, col permesso scritto del suo Vescovo, si incardinava automaticamente laddove otteneva un beneficio con obbligo di residenza.

¹⁸ Che riprendono, tra l'altro quelle del decr. *A primis*, della S.C. Consist., 20.VII.1898 (CIC Fontes, VI, 4307).

Incardinazione e incorporazione o uscita da un istituto o società

Sostanzialmente immutata rimane l'incardinazione–escardinazione causata dall'incorporazione definitiva a un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica con facoltà di incardinare (c. 268 § 2); è l'unica fattispecie legale nella quale la volontà del Vescovo *a quo* non è richiesta¹⁹. La novità in questo caso, come detto, è che il vigente Codice parla esplicitamente dell'incardinazione in questi istituti mentre il precedente si limitava a stabilire quando tale incorporazione causava o meno l'escardinazione dalla diocesi di provenienza (CIC17 cc. 115 e 585).

Le regole per il passaggio contrario, ovvero da un istituto o società verso una diocesi, rispecchiano le costanti e le novità cui abbiamo fatto cenno. Nel vecchio Codice il chierico uscente poteva ricevere l'indulto di secolarizzazione oppure essere dimesso, ma non poteva esercitare gli ordini fino a trovare un Vescovo benevolo che lo accogliesse (CIC17 cc. 641 e 648); oggi non si concede l'indulto di uscita senza avere in precedenza trovato un tale Vescovo che (perlomeno a prova) accolga al chierico (c. 693); e quello espulso non può esercitare gli ordini finché non lo trovi (c. 701). Chi è stato poi ricevuto *ad experimentum* in una diocesi, passati cinque anni acquista l'incardinazione in essa tranne che il Vescovo espressamente²⁰ gliela neghi. Questa sorta di incardinazione è pari a quella del vecchio c. 641 § 2.

In questo terreno della uscita da un istituto o società, si profilano in entrambi i codici situazioni in cui il chierico si potrebbe trovare senza incardinazione. Il c. 693 prevede una accoglienza a prova che non necessariamente finirà con l'incardinazione, benché sia auspicabile. Quindi sia durante lo stesso periodo di prova²¹ che dopo, se il chierico non diventa diocesano, non per questo torna ad essere incardinato nell'istituto o società dalla quale uscì, ma rimane senza (cf. CIC17 c. 641). Esiste addirittura la possibilità che un membro espulso da un istituto non sia nemmeno ammesso *ad experimentum* in diocesi, eppure il Vescovo gli permetta di esercitare gli ordini a norma del c. 701.

Sono singolarità suscitate da situazioni in cui il vincolo dell'incardinazione è conseguente e connesso a un altro vincolo, venuto meno il quale essa stessa perde la sua ragion d'essere. La vita della Chiesa è ricca e variegata. Dal canto loro, gli istituti secolari²² e i movimenti, di regola, prospettano anch'essi nuove situazioni, talvolta simmetriche a quelle appena considerate, cioè di una netta

¹⁹ Benché debba essere consultato a norma del c. 644 (cf. CIC17 c. 542, 2°). Si vedano in proposito S.C. EP. ET REG., Decis. *Pinerolien.* 28.VIII.1837, in EVC 581; Id., Litt. *Aurelianen.* 20.XII.1859, in CIC Fontes IV, 1979, anche in EVC 678.

²⁰ PCI, Risp. 27.VII.1942: AAS 1942, 241.

²¹ Durante il quale però il religioso si trova di solito nella situazione di esclaustrato e quindi ancora incardinato nell'istituto.

²² Cf. V. MOSCA, *L'identità degli Istituti secolari nel Codice di Diritto Canonico*, in QDE, 1993, p. 194–195.

distinzione tra i rapporti di appartenenza a un'entità apportatrice di un carisma particolare e il vincolo dell'incardinazione che rimane diocesano, ma è ovvio che fra questi due vincoli v'è una reciproca incidenza che in qualche modo si deve definire.

Requisiti per concedere l'incardinazione e l'escardinazione

Evidenti sono la conformità e continuità fra il c. 269 e il vecchio c. 117 sulle condizioni che deve vagliare il Vescovo diocesano prima di accedere a incardinare un chierico avventizio, come anche quelle per concedere l'escardinazione (c. 270 e CIC17 c. 116)²³; ma qui il Codice in vigore inserisce come motivo per accedere ad essa il bene dello stesso postulante, per cui non la si deve negare senza gravi cause, e aggiunge che il chierico che avesse trovato un Vescovo disponibile ad accoglierlo può ricorrere contro un tale diniego. In quanto mezzo per agevolare la mobilità del clero, si può ipotizzare un certo parallelismo di questo dispositivo con quello, visto sopra, del beneficio residenziale ottenuto in altra diocesi (CIC17 c. 114).

Qualcuno ha intravisto in questa esplicita possibilità di ricorso addirittura un certo diritto al cambiamento di luogo d'incardinazione²⁴. Conto tenuto della generale facoltà di ricorrere qualsiasi provvedimento singolare toccante i propri interessi, la specifica regola studiata sembra piuttosto condizionare la possibilità di ricorso all'aver trovato accoglienza in un'altra Chiesa particolare; anzi mi pare che causa sufficiente per il diniego sarebbe il non averla trovata (cf. c. 267 § 2).

La trasmigrazione

Novità assoluta invece, nel Codice, è la figura della trasmigrazione disegnata nel c. 271²⁵. Essa si affianca all'incardinazione allargandone le possibilità in quanto il chierico migrante la conserva, potendo però esercitare il ministero in

²³ Il Codice in vigore non impiega più gli aggettivi 'assoluta' e 'perpetua' riguardo all'incardinazione ed escardinazione, tuttavia la stabilità di queste è oggi assai simile, dal momento che, come prima, qualsiasi cambiamento di diocesi ha sempre bisogno del consenso (incondizionato e definitivo come lo è il cambiamento stesso) dei due Vescovi interessati oltre che del chierico passante.

²⁴ Prima del CIC83, con base in PO 10, lo afferma J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución...*, p. 260–265. J. HERVADA, *La incardinación...*, loc. cit. p. 501, sostiene pure che si tratta di un diritto ma riconosce che "ni el Concilio ni el motu proprio *Ecclesiae Sanctae* se han hecho eco de él". Dopo la promulgazione del CIC lo afferma D. LE TOURNEAU (*commento al c. 265*, in AA.VV., «Comentario exegético...», vol. II, Pamplona 1996).

²⁵ In continuità con il M.P. *Ecclesiae Sanctae* I, 3. Oltre a questo M.P., precedenti di questa figura si trovano: nel M.P. *Iam pridem*, 19.III.1914, di S. Pio X: AAS 1914, 173–176, e il relativo Regolamento generale del 24 giugno successivo promulgato dalla S.C. Cons.: AAS 1914, 547–550; nel Decr. della S.C. Cons. *Magni semper*, 30.XII.1918: AAS 1919, 39–43; nonché nella Enc. di Pio XII, *Fidei donum*, 21.IV.1957: AAS 1957, 225–248.

un'altra Chiesa particolare, sì da poter contribuire ad una migliore distribuzione del clero diocesano²⁶ senza rinunciare alla stabilità propria dell'incardinazione²⁷.

Ci troviamo di fronte ad una scissione fra effettiva destinazione di servizio e incardinazione che per forza incide nella reale portata di entrambe. Per quanto non si voglia si ha uno sdoppiamento degli aspetti ecclesiologici e disciplinari, di attenzione spirituale e condizioni materiali, di responsabilità vescovile. In somma una sorta di doppia incardinazione o di incardinazione parziale che, nata dalla sollecitudine per (fra) tutte le Chiese, richiede la collaborazione dei pastori e dei sacerdoti.

Ciò spiega che per la sua attuazione concreta, il c. 271 preveda l'accordo di tre volontà (dei Vescovi di entrambe le diocesi e dell'interessato) da formalizzare in una convenzione fra loro in cui siano ben definiti i doveri, diritti e facoltà di ciascuno, specie del chierico migrante²⁸; e spiega pure le garanzie del § 3 dello stesso canone 271. Ovviamente la trasmigrazione può essere anche guardata come il primo passo verso un definitivo cambiamento di comunità di incardinazione a norma dei cc. 267 e –soprattutto– 268 come di fatti prevedeva la sequenza del M.P. *Ecclesiae Sanctae* I, 3.

Per quel che riguarda l'autorità diocesana competente non solo in materia d'incardinazione ma anche di trasmigrazione, si rimane sulla linea che soltanto il Vescovo diocesano possa concedere l'incardinazione, l'escardinazione e la *licentia transmigrandi*, con esclusione in principio degli altri Ordinari diocesani (cf. c. 272, CIC17 c. 113). Anche questa regola è un riflesso dell'importanza che ha per ciascuna comunità poter contare con certa sicurezza sui chierici ordinati per il suo servizio.

Conclusioni

A mio parere la lettura delle regole di entrambi i codici latini relativi all'incardinazione, evidenzia un istituto canonico che rimanendo sostanzialmente lo stesso è in continuo processo di adeguamento, conto tenuto non soltanto delle acquisizioni della teologia sul ministero gerarchico ma della realtà sociologica del-

²⁶ Ad ogni modo la storia insegna che per quanto stabile l'incardinazione sia come principio, il venire incontro alle necessità delle comunità che soffrono scarsità di clero da parte di quelle in cui ce n'è abbondanza, è sempre stata la ragion d'essere delle agevolazioni del passaggio da una Chiesa ad altra, c'è continuità dunque anche circa le motivazioni (vid. J. HERVADA, *La incardinación...*, loc. cit. p. 487–488). La *licentia transmigrandi* può dare risposta ad altri bisogni: incarichi in organismi sovradiocesani, insegnamento universitario, cappellani militari o di associazioni nazionali.

²⁷ Cf. T. RINCÓN, *commento al c. 271*, in AA.VV., *Codice di Diritto Canonico commentato*, Coletti Roma 2004. Quanto alla identificazione di questa figura con la *addictio* di cui parlano qualche volta i decreti CD e PO, vedi *supra* nota 2. Proprio lo stesso c. 271 § 2 adopera il termine *addicti* in un senso ben diverso di *transmigratio*, come anche il c. 269, 3°.

²⁸ Indicazioni di massima sul contenuto della convenzione nelle Note direttive *Postquam apostoli* della S. Congr. per i Chierici 25.III.1980, nn. 27–30: AAS 1980, 362–363.

la mobilità, delle nuove forme di vita cristiana, dei bisogni pastorali²⁹, come anche auspicato dal Concilio.

Quella sorta di *duo genera clericorum* che dall'antichità sono presenti nella Chiesa, deve intendersi all'interno dell'unità degli *ordines*, della radicale vocazione e missione di cui tutti i loro membri sono ugualmente insigniti per il sacramento. Negli ultimi tempi, almeno dalla seconda metà dello scorso secolo, sia la comprensione teologica del ministero sacro sia le nuove realtà ecclesiali, hanno posto sempre più limiti, teorici e pratici, a quella dicotomia che comunque in sede nomopoietica conserva valore economico, come tante altre. I canoni intendono direttamente la regolamentazione della *vita, honestate et ministerio* del clero diocesano, che poi viene estesa ai altri chierici, nella misura in cui lo esigano ragioni costituzionali, relative al ministero, oppure le svariate situazioni personali, spesso legate ad un particolare carisma o spiritualità; ma sempre più teologicamente chiamate a esprimersi dentro (e non a lato) della Chiesa particolare (come pure della parrocchia). Senza allungare il discorso, solo per meglio chiarire queste conclusioni, aggiungerei che il quadro dell'incardinazione si deve collegare –nel caso dei sacerdoti– a quell'altro della loro partecipazione nel consiglio presbiterale della diocesi o di strutture simili, e la varietà di titoli per cui tale partecipazione avviene; di sicuro non soltanto quello dell'incardinazione³⁰.

Benché in rapporto fra loro, occorre distinguere fra proibizione delle ordinazioni assolute (a volte rilassata lungo i secoli), che esige il legame stabile dei chierici a qualche struttura e a chi ne fa capo, e il cambiamento di sede di incardinazione la cui agevolazione può aiutare ad una migliore distribuzione dei ministri sacri. Allo stesso tempo bisogna costatare che per quanto il relativo ammodernamento dell'incardinazione possa giovare alla mobilità del clero diocesano, la effettiva ottimale distribuzione di questo non è tanto un problema giuridico organizzativo quanto di disponibilità e di formazione dello stesso³¹.

Peraltro, un'altra via più semplice per arrivare ad una migliore ripartizione del clero, che non abbisogna di molte regole, rimane quella che in parte già si prevedeva nel vecchio c. 969 § 2 per la tonsura, cioè che uno può essere promosso al diaconato dal proprio Vescovo, non per il servizio della sua diocesi di origine ma per un'altra in cui sia stato ammesso, nella quale per la ricezione dell'ordine ri-

²⁹ Della veloce evoluzione delle circostanze è illuminante il confronto fra l'indagine sulla distribuzione del clero presentata nelle *Notae directivae* sopracitate (nn. 8–9), e la realtà descritta nell'Istruzione della Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli *De vitanda quorundam clericorum vagatione*, 25.IV.2001: AAS 2001, 641–647.

³⁰ Cf. A. CATTANEO, *Il presbitero della Chiesa particolare*, Milano 1993; T. RINCÓN, *Expresiones canónicas del principio de diversidad en el ámbito de la vida y ministerio de los presbíteros*, in «Fidelium iura», 2001, p. 111 s., specialmente 148-167.

³¹ L'esperienza, ancorché breve, dei seminari diocesani missionari "Redemptoris Mater" mi sembra un esempio cospicuo (vid. B. ESPOSITO, *Un nuovo tipo di seminario? I seminari diocesani missionari «Redemptoris Mater»*, in QDE, 1999, 95–122).

mane direttamente incardinato (c. 1025 § 3)³². Oltre il fatto che gli aspiranti agli ordini possono scegliere la diocesi in cui intendono essere incardinati (c. 1016).

A mio parere, le differenze fra l'uno e l'altro codice in tema di incardinazione più che agli aspetti dinamici di essa (cambiamento, modifica, passaggio), riguardano la possibilità e i modi di esercitare il ministero, anche fuori dell'ambito della Chiesa particolare nella quale si rimane comunque incardinati, ciò che in buona parte accade tramite l'accordo fra le autorità interessate e il chierico.

³² In questo senso vid. PCI, Resp. I, 24.VIII.1939: AAS 1939, 321, nella quale si deduce inoltre che per l'incardinazione in una diocesi non occorre avere acquisito il domicilio in essa.